



# COMUNE DI CASALATTICO

PROVINCIA DI FROSINONE

Largo San Rocco, 1 - 03030 Casalattico (Fr)

Tell: 0776 690012 Fax: 0776 690184

email: ragioneriacasalattico@libero.it

N. 89	<b>DETERMINAZIONE</b>	AREA	
Data 10-04-2020	del RESPONSABILE AREA FINANZIARIA/SOCIALE	Num.	25

## COPIA

**OGGETTO:** AZIONI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA DI ACQUISTO URGENTE DI BENI IMPEGNO DI SPESA E GESTIONE DEI RAPPROTI COMMERCIALI E FINANZIARI CON I FORNITORI  
CIG: \*\*\*\*\*

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di aprile nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/04/2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 09/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Casalattico per il Triennio 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09/04/2020 è stata approvata, e dichiarata immediatamente eseguibile la variazione di bilancio con cui si è accertata l'entrata straordinaria predisposta dal Governo, per il tramite della Protezione civile con Ordinanza del 25 marzo, n. 655 e con *Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 - Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Istruzioni agli uffici* sono stati impartiti gli indirizzi per far fronte a quanto in oggetto ed in particolare:

- 1) di autorizzare il responsabile dei servizi sociali comunali ad impegnare per quanto previsto dall'ordinanza in oggetto l'intera somma di cui si è accerta l'entrata e di provvedere alla sua spesa mediante le istruzioni impartite dalla delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02.04.2020 ad oggetto *"linee guida per l'adozione di misure urgenti di solidarietà comunale"* titolo un buono spesa settimanale (o quindicinale a seconda delle scelte da fare a livello locale), fino al 31/05/2020, o fino a quando le somme trasferite saranno disponibili secondo questa tabella:

- ÿ Di € 50,00 (importo settimanale) per famiglie con 1 componente
- ÿ Di € 75,00 (importo settimanale) per famiglie con 2 componenti
- ÿ Di € 100,00 (importo settimanale) per famiglie con 3 componenti
- ÿ Di € 125,00 (importo settimanale) per famiglie con 2 componenti

- 2) Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l'acquisto di prodotti alimentari, presso gli esercizi commerciali che avrebbero aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali;
- 3) Con l'aggiunta di un importo massimo di €.100,00 (mensili) per l'acquisto di farmaci;
- 4) Ogni mese detti esercizi commerciali chiederanno al comune il rimborso dei buoni;
- 5) L'individuazione della platea dei beneficiari doveva effettuarsi dando priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);

- 6) Tutti i cittadini che pensavano di avere titolo in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6 dell'ordinanza avrebbero dovuto fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale; l'ufficio avrebbe eseguito una celere istruttoria provvedendo ad emettere il provvedimento finale di impegno sulla base delle linee guida in fase di emanazione degli organi superiori;
- 7) È stato emesso "L'avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell'emergenza sanitaria", comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi a dette misure e, appena la presente deliberazione sarà esecutiva, i servizi sociali comunali sono autorizzati alla sua emanazione e ad accettare le relative istanze;

Dato atto che:

- 1) sono state avviate apposite corrispondenze commerciali, parzialmente in deroga al codice dei contratti, con una gli esercenti che forniscono al dettaglio generi alimentari e farmaci e che si sono dichiarati disponibili alla fornitura di detti generi ai beneficiari, dietro presentazione e ritiro di un buono spesa emesso dal comune, di cui avrebbero poi dovuto chiedere il rimborso;

Visto che:

- 1) l'ordinanza in oggetto già citata, all'art. 2 prevede:

*"[...] 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, **in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:***

*a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;*  
*b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. [...]"*

- 2) ***l'art. 24 della Tariffa, parte II del DPR 642/1972*** prevede l'applicazione dell'imposta di bollo in caso d'uso per gli: ***"1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile"***

- 3) l'art. 26 comma 4 del Dlgs 33/2013, dispone:

***"4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."***

- 4) il commerciante assieme alla consegna della merce deve emettere lo scontrino fiscale elettronico. In quanto da un punto di vista civilistico, il negozio giuridico si perfeziona tra il beneficiario e l'esercente; mentre l'ente è chiamato in causa solo per erogare una somma di danaro all'esercente in nome e per conto del beneficiario come una vera e propria delegazione di pagamento fuori campo IVA ex articolo 2, comma secondo lettera a) del DPR 633/72, secondo cui ***"non sono considerate cessioni di beni: le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"***.

- 5) che detti rimborsi non sono dunque soggetti né a fatturazione né ad emissione del CIG o altro strumento di tracciamento, come autorevolmente previsto da:

- **IFEL** nella sua nota ad oggetto: "Fondo solidarietà alimentare - Buoni spesa emessi dai Comuni" scaricabile al seguente link [\[https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10111-fondo-solidarieta-alimentare-buoni-spesa-emessi-dai-comuni\]](https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10111-fondo-solidarieta-alimentare-buoni-spesa-emessi-dai-comuni) ], che prevede:

*"[...] Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla "emissione diretta" di documenti del tipo "buoni spesa", spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall'Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l'utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.*

*Sono frequenti, in proposito, le incertezze circa il regime fiscale (e, in particolare, il*

regime IVA) al quale si possa fare riferimento, anche al fine di assicurare la necessaria semplicità nella realizzazione di un intervento che ha tutti i caratteri della massima urgenza (ved. note ANCI e IFEL sull'argomento).

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione "diretta" di buoni spesa – che determina l'obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l'acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell'esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione.

Ai fini della sua realizzazione, appare utile evidenziare l'opportunità di:

- indicare espressamente che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l'esercente e il beneficiario del voucher/buono;
- indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l'impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell'ente.

Si ritiene che questi accorgimenti permettano di assicurare, anche sotto il profilo formale, la coerenza tra l'operazione d'urgenza messa in campo con l'Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia.

- **ANAC:** nella sua delibera sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 consultabile on line al seguente link: [[https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6805](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6805) ], che prevede:

*[...] Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, **la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale** ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi.*

*Deve, peraltro, tenersi distinto, da tale ipotesi, l'appalto eventualmente aggiudicato a operatori economici per la gestione del processo di erogazione e rendicontazione dei contributi ovvero l'appalto o la concessione aggiudicati per l'erogazione delle prestazioni, a prescindere dal nomen-juris attribuito alla fattispecie.*

*A titolo esemplificativo, è pienamente soggetto agli obblighi di tracciabilità l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali [...]"*

Considerato inoltre che:

- la scelta dell'esercente presso cui i beneficiari potranno spendere i buoni alimentari non può essere discrezionale, per cui gli operatori commerciali presenti sul territorio comunale sono stati tutti interpellati, seppure velocemente;
- la individuazione del prezzo dei beni alimentari non dovrà subire alcun aumento, rispetto ai prezzi applicati ordinariamente dal commerciante;
- ogni trattativa, seppure in deroga al codice dei contratti, andrà fatta per iscritto secondo la forma della "corrispondenza commerciale", secondo la normativa fiscale che prevede l'imposta di bollo solo in caso d'uso;
- Si rende necessario assumere tutte le indicazioni di dettaglio necessario per quanto in oggetto:

**Accertata** infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**Considerato che** la presente determina è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria (oppure) diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

### **A - GESTIONE DELLA SPESA**

1. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 6.046,85 capitolo 11040502 articolo 1 e € 2.167,42 capitolo 11040404 articolo 1, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:
2. dato atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, acquisisce ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 ;
3. dato atto della regolarità e correttezza amministrativa della presente ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000;
4. che per l'acquisto dei beni in oggetto, per le ragioni esposte in premessa, non sono necessari né il codice CIG né la fattura elettronica, in quanto gli adempimenti fiscali saranno assolti dal commerciante mediante l'emissione dello scontrino fiscale.
5. di imporre il seguente processo di gestione della spesa:
  - Il comune: deve consegnare i buoni spesa, dopo avere deciso la platea dei beneficiari e gli esercenti presso cui è possibile spenderli.
  - Il beneficiario: riceve il buono dal Comune e si reca presso un'esercente indicato.
  - L'Esercente: prima riceve il buono, che ha la medesima dignità remunerativa della carta moneta, e rilascia con la consegna della merce, lo scontrino fiscale.
  - L'Esercente: poi, mensilmente, invia al comune una rendicontazione amministrativa, e non fiscale, dei buoni ritirati al fine di averne il dovuto rimborso;
  - Il Comune: ricevuta la richiesta di rimborso, effettuati i controlli ritenuti necessari, effettua un bonifico a favore dell'esercente dell'importo pari del valore nominale dei buoni restituiti.

### **B - DEFINIZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI E DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA**

6. Di mantenere aperto l'avviso pubblico, per la presentazione delle istanze, fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
7. Di definire, che il buono spesa
  - *Potrà essere speso presso i seguenti esercizi commerciali : "Alimentari di Parravano Adriana e Farmacia Cedrone Pietro";*
  - *potrà essere speso solo per l'acquisto di alimenti, con esclusione di bibite, alcolici e prodotti di alta gastronomia;*
  - *concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l'eventuale integrazione del*

*prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul valore del buono.*

- *è personale e non è cedibile a terzi; il commerciante può accertare l'identità del beneficiario o del suo rappresentante nominato sul retro del buono.*
  - *verrà ritirato dall'esercizio commerciale per il rimborso del prezzo dal comune intestato.*
  - *scade, e non potrà più essere speso, dopo 30 giorni dalla sua emissione;*
  - *non è documento fiscale e l'esercente deve emettere apposito scontrino, facendone una copia da allegare al buono da consegnare in comune;*
  - *non ammette duplicato e dovrà avere il sigillo anticontraffazione in originale.*
8. Di disporre che il buono spesa sarà distribuito mediante le istruzioni impartite dalla delibera di Giunta Comunale n. 34 del 02.04.2020 ad oggetto *“linee guida per l'adozione di misure urgenti di solidarietà comunale”* titolo un buono spesa settimanale (o quindicinale a seconda delle scelte da fare a livello locale), fino al 31/05/2020, o fino a quando le somme trasferite saranno disponibili secondo questa tabella:
- ï Di € 50,00 (importo settimanale) per famiglie con 1 componente
  - ï Di € 75,00 (importo settimanale) per famiglie con 2 componenti
  - ï Di € 100,00 (importo settimanale) per famiglie con 3 componenti
  - ï Di € 125,00 (importo settimanale) per famiglie con 2 componenti
9. Di definire la platea dei beneficiari secondo i seguenti parametri:
- Residenza nel comune di Casalattico (i non residenti sono esclusi).
  - Composizione del numero dei componenti la famiglia anagrafica, accertata secondo l'anagrafe comunale; assegnando un buono settimanale/quindicinale/periodico per ogni famiglia;
  - Verifica della situazione di bisogno dichiarata escludendo immediatamente:
    - Chi ha dichiarato il falso;
    - Chi ha un lavoro e non ha subito limitazioni;
    - Chi ha un reddito di cittadinanza o simile provvidenza economica superiore ad € 100,00 mensili a famiglia
  - Verifica a campione prima del secondo rilascio periodico dei buoni, sulle dichiarazioni effettuate a cura del personale dei servizi sociali; le dichiarazioni che risultino incongruenti rispetto allo stato di bisogno potranno essere stralciate ed escluse dai rilasci successivi.
10. Di dare atto che il sottoscritto, secondo la periodicità sopraindicata e secondo i parametri suddetti emetta un elenco dei beneficiari a cui verranno rilasciati i buoni e che detto elenco venga conservato agli atti al fine della rendicontazione economica degli stessi, da predisporre con le forme che verranno meglio definite in seguito. L'elenco dovrà essere sottoscritto digitalmente o con altra modalità che ne assicuri la data certa, in relazione all'emissione dei buoni

## **C - ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di *“Amministrazione trasparente – Bandi Gara e Contratti – Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”* ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione *“Concessione di contributi”*, con l'avvertenza della richiamata riservatezza dei nominativi a mente dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott.ssa Angela Vecchione

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
In relazione al disposto art. 183, comma 7, del D.Lgs.n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott.ssa Angela Vecchione

Il Messo Comunale

ATTESTA

Che copia del presente atto, viene pubblicato sull'Albo Pretorio On-line del sito Web istituzionale [WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT](http://WWW.COMUNEDICASALATTICO.IT) di questo Comune in data 10.04.2020 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Casalattico, 10.04.2020

Il Messo Comunale  
F.to Dott.ssa Angela Vecchione